REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1982

relativo alla soppressione dei dazi doganali applicabili all'importazione di mosti di uve della voce 20.07 della tariffa doganale comune negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64 paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'atto di adesione della Grecia, si procede alla graduale abolizione dei dazi doganali applicabili negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri ; che, tuttavia, secondo l'articolo 64 paragrafo 4 dell'atto, i dazi doganali possono essere aboliti secondo un ritmo più rapido di quello previsto, pur mantenendo un certo parallelismo tra l'accelerazione accordata alla Grecia e l'accelerazione effettuata dagli altri Stati membri ;

considerando che i dazi attualmente applicabili ai mosti di uve della voce 20.07 della tariffa doganale comune non consentono alla Grecia di mantenere le proprie esportazioni di mosti di uve verso gli altri Stati membri ; che la situazione così creatasi non è economicamente auspicabile e che può persino dar luogo a deviazioni di traffico, dato che non è riscosso nessun dazio doganale per i succhi di uve della stessa voce tariffaria ;

considerando che è pertanto necessario autorizzare la Grecia ad abolire i dazi doganali applicabili ai mosti di uve in provenienza dagli altri Stati membri e abolire questi stessi dazi per i mosti spediti dalla Grecia verso gli altri Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Grecia è autorizzata a sopprimere i dazi doganali applicabili ai mosti di uve, della voce 20.07 della tariffa doganale comune, importati in provenienza dagli altri Stati membri.

2. I dazi doganali applicabili ai mosti di uve, della voce 20.07 della tariffa doganale comune, importati in provenienza dalla Grecia, sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione